

LA GIUNTA REGIONALE

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE));

richiamata la legge regionale 23 luglio 2010, n. 23 (Testo unico in materia di interventi economici di sostegno e promozione sociale. Abrogazione di leggi regionali), e, in particolare, l'articolo 5 (Minimo vitale), il quale prevede che la Giunta regionale rivaluti annualmente, con propria deliberazione, l'importo della soglia economica di sussistenza considerata minimo vitale, necessaria ai fini della determinazione dei contributi di cui agli articoli 13 (Contributi per l'inclusione sociale), 14 (Contributi straordinari) e 15 (Contributi straordinari per spese sanitarie) della medesima legge;

richiamata la legge regionale 25 ottobre 2010, n. 34 (Approvazione del piano regionale per la salute ed il benessere sociale 2011/2013), e, in particolare, la direttrice n.7 (Tutelare la fragilità e valorizzare ogni persona, con attenzione alle prime e alle ultime fasi della vita);

richiamata la propria deliberazione n. 1132 in data 8 agosto 2014, concernente l'approvazione dei criteri e delle modalità per l'erogazione dei contributi di cui al capo III (Interventi a sostegno delle situazioni di difficoltà socio-economica) della legge regionale 23/2010;

richiamata la propria deliberazione n. 38 in data 31 gennaio 2020, concernente la determinazione, a decorrere dal 1° gennaio 2020, della soglia economica mensile di sussistenza considerata minimo vitale, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 23/2010, pari a euro 504;

considerato che la rivalutazione annuale dell'importo della soglia economica di sussistenza considerata minimo vitale è stata effettuata, dall'entrata in vigore della l.r. 23/2010, utilizzando l'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) al netto dei tabacchi, su base annua;

dato atto che l'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), al netto dei tabacchi, riferito al mese di novembre 2020, registra una variazione tendenziale nulla su base mensile e una diminuzione dello 0,3% su base annua;

ritenuto di mantenere l'importo della soglia economica mensile di sussistenza considerata minimo vitale per l'anno 2021 pari a quello stabilito per l'anno 2020, vista l'attuale situazione socio-economica aggravata dall'emergenza epidemiologica da Covid-19;

ritenuto di stabilire, pertanto, ai fini della determinazione dei contributi di cui agli articoli 13, 14 e 15 della l.r. 23/2010, la soglia economica mensile di sussistenza considerata minimo vitale, per l'anno 2021, in euro 504;

ritenuto pertanto di prenotare la somma complessiva di euro 450.000,00 per la concessione dei contributi previsti dagli articoli 13, 14 e 15 della legge regionale 23/2010, nel

corso dell'anno 2021, rinviando a successivi provvedimenti dirigenziali i conseguenti impegni di spesa;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 70 in data 14.02.2020, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2020/2022 e delle connesse disposizioni applicative, come adeguato con DGR n. 231 in data 27.03.2020;

considerato che il dirigente della Struttura assistenza economica, trasferimenti finanziari e servizi esternalizzati, ha verificato che il bilancio finanziario gestionale per il triennio 2020/2022, nell'ambito del programma n. 12.004 (Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale), attribuisce alla Struttura le risorse necessarie per l'attività di cui trattasi;

visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal dirigente della Struttura assistenza economica, trasferimenti finanziari e servizi esternalizzati dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

su proposta dell'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Roberto Alessandro Barmasse;

ad unanimità di voti favorevoli,

DELIBERA

- 1) di determinare, con decorrenza dal 1° gennaio 2021, in euro 504 la soglia economica mensile di sussistenza considerata minimo vitale, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 23;
- 2) di approvare per l'anno 2021 la spesa per un importo complessivo pari ad euro 450.000,00 (quattrocentocinquantamila/00), prenotandola sul capitolo U0016964 (Contributi a famiglie per il sostegno di situazioni di difficoltà socio-economica) del bilancio finanziario gestionale della Regione per il triennio 2020/2022 che presenta la necessaria disponibilità;
- 3) di rinviare a successivi provvedimenti dirigenziali i conseguenti impegni di spesa;
- 4) di dare atto che l'erogazione dei trasferimenti per la concessione dei contributi previsti dagli artt. 13, 14 e 15 della legge regionale 23/2010 avverrà entro il 31 dicembre 2021.

MF/